

## Sul rapporto tra individuo e Stato e società

**Vladimiro Zagrebelsky**

*Già magistrato e giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Mail: [v.za-zgrebelsky@gmail.com](mailto:v.za-zgrebelsky@gmail.com).*

La natura dei fatti che si usano riportare al BioDiritto mette in primo piano il tema della autodeterminazione dell'individuo. Si tratta del rapporto che legittimamente si instaura tra lo Stato e la persona individuale ed anche tra l'individuo e le attese (e pretese) della società nelle sue varie articolazioni. La difesa della libertà dell'individuo implica la massima limitazione possibile delle interferenze e degli interventi restrittivi da parte dello Stato e legittime reazioni di insofferenza quando la pressione censoria provenga dalla società.

Naturalmente non si tratta di rifiutare ogni e qualunque influenza sociale o dello Stato, tenuto conto della natura sociale della persona umana e del nesso tra diritti e doveri di solidarietà enunciato dall'art. 2 della Costituzione. La questione, cioè, non si risolve in termini assoluti, ma richiede attenta considerazione di esigenze diverse.

Tuttavia, la regola dovrebbe essere quella della eccezionalità delle limitazioni o dei condizionamenti della libertà dell'individuo. In questo senso si è espresso il Tribunale costituzionale federale tedesco (Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 2347/15 del 26 febbraio 2020), decidendo una questione riguardante l'aiuto al suicidio. Il Tribunale ha affermato che limitare la rilevanza della decisione di morire a certe situazioni, come quella di malattia incurabile o solo a certi stadi della vita o di una malattia significherebbe restringere e predeterminare le motivazioni della persona. Ciò però sarebbe incompatibile con la nozione costituzionale di libertà. La decisione

della persona non può essere valutata secondo valori di carattere generale, dogmi religiosi, norme sociali. E la persona non deve esser chiamata a dare spiegazioni sui motivi che la inducono a prendere una decisione. Il punto fondamentale è però quello che riguarda la libertà, consapevolezza, non occasionalità della decisione di morire e il dovere dello Stato di mettere in opera le cautele necessarie a tal proposito, per impedire che un individuo metta fine ai suoi giorni se la sua decisione non è stata presa liberamente e in tutta coscienza. Così, ad esempio, l'obbligo di ottenere una prescrizione medica per il farmaco letale e l'esclusione della possibilità di riceverlo per suicidarsi senza averla ottenuta, è legittima regola tesa a proteggere la persona da decisioni non meditate e prese senza discernimento (Corte europea dei diritti umani, *Haas c. Svizzera*, 20 gennaio 2011).

Come è noto la Corte costituzionale italiana (sentenza n. 242/2019) si è espressa diversamente, ritenendo di poter ritagliare un ambito di situazioni di sofferenza del soggetto, fuori del quale continuerebbe la punibilità di chi lo aiuti al suicidio. Lo Stato quindi, fuori dei casi da esso stesso definiti, non rispetta il diritto individuale alla autodeterminazione. Ma la decisione del come e quando morire rientra nella portata della vita privata il cui rispetto è assicurato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, secondo la giurisprudenza della Corte europea (salvo i margini di discrezionalità riconosciuta agli Stati nel disciplinarne e proteggerne l'esercizio).

In proposito, merita menzione una difficoltà rivelata dalla giurisprudenza della Corte europea quando i ricorsi individuali riguardano temi come aborto, PMA e suicidio. La Corte riconosce alla legislazione degli Stati un margine di apprezzamento, più o meno ampio, a seconda che la questione abbia o non abbia un rilievo etico e a seconda che riguardi aspetti più o meno intimi

della persona. Ma i temi con rilevanza etica sono proprio quelli che hanno un maggior impatto sulla sfera personale e intima del soggetto. E le materie proprie del BioDiritto hanno questa caratteristica. Con in più, per quel che riguarda il diritto interno nazionale (da cui la Corte europea tende a tenersi lontana), che lo Stato laico pluralista dovrebbe ridurre al minimo i suoi interventi che implicino e rivelino una scelta di campo etico-religioso (il principio maggioritario non dovrebbe operare).

Una prima indicazione può trarsi nel tema qui considerato: rispetto per l'autonomia dell'individuo nelle scelte di comportamento e rigoroso *self-restraint* per lo Stato che voglia intervenire imponendo la sua disciplina. Una disciplina che si giustificerebbe quando l'ambito delle tutele da assicurare vada oltre la posizione della persona della cui autonomia si tratta (con il problema dell'aborto, diverso dalle questioni di fine vita) e dovrebbe riguardare, non il rispetto della autodeterminazione, ma i criteri che debbono essere soddisfatti per assicurare la libertà e consapevolezza delle scelte maturate dal soggetto.

In secondo luogo, occorre considerare i condizionamenti che intervengono sempre, con modo e peso diverso, nell'esercizio della autodeterminazione. Il tema è quello della vulnerabilità di persone assoggettate alla pressione derivante dalla situazione in cui si trova. La questione si pone diversamente a seconda del tipo di deliberazioni che il soggetto assume. Dolore fisico, dolore

psichico, crisi familiari, emergenze economiche, fatica di vivere ecc., ne sono esempi, non esaustivi. A tutela della libertà, tanto più in casi drammatici come è la decisione di porre fine alla propria vita (ma non solo), proprio la protezione della libertà individuale dovrebbe portare lo Stato e la società a fare tutto il possibile per rimuovere i condizionamenti che il soggetto patisce (nel suicidio, assicurare veramente l'accesso alle cure palliative, ma non solo, perché il dolore fisico non è l'unico motivo che pesa nella decisione)

A questo proposito e supponendo che quanto detto abbia fondamento, risultano evidenti le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio (e per conseguenza anche quella sulla ammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente).

In conclusione, nelle materie del Biodiritto, supponendo che sia definibile con precisione il suo ambito, l'intervento dello Stato dovrebbe essere minimo, soprattutto quando si manifesti nella forma di divieto e quindi di riduzione dell'area dei casi in cui l'autodeterminazione è rispettata. Mentre rigorosi dovrebbero essere i criteri di valutazione della "qualità" della volontà del soggetto e dovrebbero essere efficaci, in vista della libertà delle scelte operate dal soggetto, le concrete offerte alternative messe a disposizione (non imposte). Poiché la libertà di una scelta dipende anche, o soprattutto, dalla esistenza concreta di vie alternative.